

**Argomento: Ceppellini Lugano: Si parla di Noi**

## Risparmio d' imposta sospetto se la soluzione è artificiosa

Primo Ceppellini Roberto Lugano

**ABUSO DEL DIRITTO** L' analisi delle recenti risposte a interpello dell' agenzia delle Entrate Lecita la scissione in quattro società cui sono attribuiti i beni aziendali La valutazione dell' elusività di una serie di operazioni si basa, in primo luogo, sull' analisi delle ragioni perseguite dai contribuenti al fine di valutare se il risparmio d' imposta è da ritenersi indebito. Questa valutazione non riguarda solo il risultato che si vuole ottenere, ma anche la strada adottata per raggiungerlo; sotto questo profilo è necessario confrontare le soluzioni proposte dal contribuente con quelle che sarebbe ragionevole adottare, fermo restando che è sempre insindacabile la scelta di avvalersi, tra due ipotesi corrette, della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale. Dall' analisi di recenti risposte dell' agenzia delle

Entrate a interPELLI, infatti, emerge chiaramente come le strade alternative debbano essere entrambe "fisiologiche" e non costruite in modo artificioso solo ed esclusivamente per beneficiare di una norma di favore. Nella prima risposta (36 del 12 ottobre 2018) l' operazione oggetto di valutazione è una scissione parziale non proporzionale, motivata dal contrasto tra i soci a proposito della gestione dei beni dell' impresa (immobili locati a terzi). La scissione avviene a favore di quattro società beneficiarie, ognuna delle quali è posseduta integralmente da uno dei quattro soci della società, e i valori netti degli asset ricevuti dalle singole beneficiarie rispecchiano la proporzione tra le quote di partecipazione nella scissa. Le motivazioni dell' operazione sono basate sul conflitto tra i soci, mentre le quote delle nuove beneficiarie non sono in alcun modo destinate ad essere cedute a terzi: proprio queste considerazioni guidano la risposta dell' Agenzia, che conferma la non elusività dell' operazione, sottolineando il fatto che i beni rimangono in regime di impresa. Non è invece stata presa in considerazione, correttamente, l' esistenza di una alternativa più onerosa, e cioè l' assegnazione dei beni ai soci con conseguente effetto fiscale sia sulla società assegnante, sia sui soci assegnatari. Questo perché la divisione di una società in quattro imprese può avvenire mediante un' operazione di



scissione, mentre non sarebbe corretto pretendere l' assegnazione di beni che i soci assegnatari dovrebbero poi conferire in un nuove società. In sostanza, la risposta non rappresenta solo una corretta applicazione del principio di libertà di scelta dell' ipotesi fiscalmente meno onerosa, ma indica anche come le "strade alternative" debbano essere considerate solo quando sono fisiologicamente atte a risolvere il problema iniziale. Da notare che la risposta all' interpello 40 del 19 ottobre 2018 conferma il principio appena enunciato anche nel caso in cui via sia anche solo una prospettata impossibilità di gestione. Infine, anche la risposta a interpello 70 di ieri conferma l' assenza di abuso quando la strada seguita (scissione non proporzionale a favore di quattro beneficiarie successivamente incorporate da ciascuna delle società socie) porta agli stessi risultati di strade più dirette (scissione non proporzionale con attribuzione degli asset alle società socie). Proprio questo ultimo aspetto è alla base del ragionamento sviluppato nella risposta 30 dell' 8 ottobre 2018. L' interpello è stato proposto da quattro soci di una holding che intendono conferire le loro partecipazioni (ciascuna del 25%) in una newco adottando il regime di realizzo controllato previsto dall' articolo 177 del Tuir. La nuova holding che si viene a creare verrebbe poi scissa in modo non proporzionale in quattro beneficiarie, ognuna delle quali diventerebbe la holding "di famiglia" di ciascuno dei quattro soci originari. Le conclusioni raggiunte dall' agenzia delle Entrate sottolineano, però, il profilo di abuso del diritto della sequenza di operazioni che sono state proposte. Non viene messa in discussione l' esistenza di valide ragioni della finalità di creare quattro holding di famiglia, però si prende in considerazione il fatto che questo risultato può essere ottenuto percorrendo la strada (assolutamente più lineare) del conferimento delle partecipazioni detenute da ciascun socio in una newco. Questa ipotesi, trattandosi di quote di minoranza, originerebbe però una componente positivo di reddito, dato che il conferente non potrebbe fruire del regime previsto dall' articolo 177 del Tuir. La strada prescelta, ovvero la creazione di una nuova holding destinata a essere immediatamente scissa, rappresenta quindi una alternativa priva di significato e dunque volta solo a fruire del regime di neutralità per il conferimento di partecipazioni. L' assenza di sostanza economica è determinata dallo svolgimento di un numero superfluo di operazioni societarie, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di funzionamento, ma solo idoneo a far conseguire un vantaggio fiscale indebito. © RIPRODUZIONE RISERVATA.